



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

OGGETTO: DDL "La Buona Scuola" – Maxi emendamento 1.1000 AS 1934

RELAZIONE TECNICA

Articolo 1 – Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

Commi da 1 a 4. Trattasi di norma di carattere ordinamentale che può comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tuttavia, al fine di rendere neutrali gli effetti finanziari della disposizione, come previsto dal comma 4, si provvede a quanto indicato dai commi da 1 a 3 nei limiti della dotazione organica dell'autonomia di cui al comma 198, nonché **della dotazione organica di personale amministrativo, tecnico e ausiliario** ed anche nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. A tale proposito, le istituzioni scolastiche potranno inoltre provvedere autonomamente a valere sulle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico peraltro incrementate ai sensi del comma 25 del presente provvedimento, nonché a valere sulle risorse previste a legislazione vigente per il fondo d'istituto e per l'offerta formativa.

Per i commi da 5 a 27 del presente articolo, in disparte le disposizioni di cui ai commi 25 e 26 per i quali sono previste corrispondenti coperture come di seguito indicato, non possono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che gli interventi in essi indicati saranno realizzati nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare:
il comma 5 istituisce l'organico dell'autonomia funzionale per le esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal Piano triennale;
il comma 6 prevede che le istituzioni scolastiche effettuino le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative ed organizzative e determinino il proprio fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, nonché di posti dell'organico dei docenti;



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

il comma 7 prevede che le istituzioni scolastiche individuino il fabbisogno di posti dell'organico dei docenti, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricula e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento ad iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali. La disposizione, con la modifica apportata alla Camera dei Deputati, integra ed aggiunge obiettivi formativi, per la realizzazione dei quali ogni istituzione scolastica potrà provvedere nei limiti dell'organico dell'autonomia disponibile, nonché nei limiti delle risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

il comma 8 prevede che le scuole con lingua di insegnamento slovena o bilingue del Friuli Venezia Giulia possano sottoscrivere apposite convenzioni con i centri musicali di lingua slovena, di cui al comma 2, dell'articolo 15 della legge 23 febbraio 2001, n. 38. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che si potrà provvedere nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

il comma 9 prevede la modifica dell'articolo 4, comma 5-quater del DL n. 104/2013. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri atteso che ciascuna istituzione scolastica potrà provvedere a quanto disposto nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

il comma 10 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si prevede, infatti, che nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado siano realizzate, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso, nel rispetto dell'autonomia scolastica, anche in collaborazione con il Servizio di Emergenza Territoriale "118" del Servizio Sanitario Nazionale e con il contributo delle realtà del territorio. A tale proposito, le istituzioni scolastiche potranno inoltre provvedere autonomamente a valere sulle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico peraltro incrementate ai sensi del comma 25 del presente provvedimento, nonché a valere sulle risorse previste a legislazione vigente per il fondo d'istituto e per l'offerta formativa.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

Il comma 11 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Trattasi, infatti, di norma ordinamentale con la quale si individuano i tempi di erogazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche al fine di consentire alle stesse una adeguata programmazione delle attività nel piano triennale di cui al successivo comma 12.

Il comma 12 prevede che ogni istituzione scolastica predisponga, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico precedente al triennio di riferimento, il Piano triennale dell'offerta formativa. Il predetto piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente e ATA nonché la definizione delle risorse occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. A tale proposito, ogni istituzione scolastica predispone il piano dell'offerta formativa, tenuto conto delle entrate proprie, nonché dell'assegnazione di risorse da parte del MIUR.

Il comma 13 prevede che l'ufficio scolastico regionale verifichi che il piano triennale disposto da ciascuna istituzione scolastica rispetti il limite dell'organico assegnato dal Miur.

Il comma 14 prevede la modifica dell'articolo 3 del DPR n. 275/1999. Trattasi di norma ordinamentale. Pertanto, non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le istituzioni scolastiche predispongono il Piano triennale dell'offerta formativa nel limite massimo della dotazione organica complessiva del personale docente previsto della presente legge (comma 198), nonché nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Nel predetto piano triennale le istituzioni scolastiche indicano gli insegnamenti e le discipline tali da coprire il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricula e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga, nonché il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa. Si prevede, inoltre, che il piano indichi il fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, - nel rispetto dei limiti dei parametri stabiliti dal decreto del presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.119, tenuto conto delle modifiche da apportare ai medesimi sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190 - il fabbisogno di



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di miglioramento dell'istituzione scolastica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 2013.

Il comma 15 reca la clausola di invarianza finanziaria.

I commi da 16 a 19 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si potrà provvedere a quanto disposto nel limite dell'organico dell'autonomia nonché nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 18, in particolare, prevede che il dirigente scolastico individui i docenti da destinare all'organico dell'autonomia, con le modalità di cui ai commi da 78 a 82 sulla base di una stima del fabbisogno necessario. Il comma 20 prevede l'insegnamento della lingua inglese e l'insegnamento della musica e dell'educazione motoria nella scuola primaria nel limite dell'organico disponibile, avvalendosi di docenti abilitati nelle relative classi di concorso. Si prevede altresì che siano utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti abilitati all'insegnamento anche di altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è assicurata una specifica formazione. Per le previste attività di formazione si provvederà nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, tenuto altresì conto delle risorse di cui al comma 124 del presente provvedimento. Non sono, pertanto previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 21 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si potrà provvedere a quanto disposto nel limite dell'organico dell'autonomia nonché nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 22 prevede che nei periodi di sospensione dell'attività didattica, le istituzioni scolastiche e gli enti locali, anche in collaborazione con le famiglie interessate, le realtà associative del territorio e del terzo settore, promuovono attività educative, ricreative, culturali, artistiche e sportive da svolgersi presso gli edifici scolastici. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che istituzioni scolastiche ed enti locali potranno provvedere nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

I commi 23 e 24 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si potrà provvedere a quanto disposto nel limite dell'organico dell'autonomia nonché nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In particolare, il comma 23 prevede, in collaborazione con l'INDIRE, **senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica**, un monitoraggio annuale dei percorsi e delle attività di ampliamento dell'offerta formativa dei Centri di istruzione degli adulti e più in generale sull'applicazione del regolamento di cui al D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263 per la messa a regime di nuovi assetti organizzativi e didattici per innalzare i livelli di istruzione degli adulti, potenziare le competenze chiave per l'apprendimento permanente, promuovere l'occupabilità e la coesione sociale, contribuire a contrastare il fenomeno dei giovani non occupati e non in istruzione e formazione, favorire la conoscenza della lingua italiana da parte degli stranieri adulti e sostenere i percorsi di istruzione negli istituti di prevenzione e pena. Il comma 24 prevede il riconoscimento di differenti modalità di comunicazione per l'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con disabilità.

Il comma 25 prevede che il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sia incrementato di euro 123,9 milioni per l'anno 2016 ed euro 126 milioni annui dall'anno 2017 sino all'anno 2021.

Il comma 26 prevede un incremento di euro 7 milioni del fondo per il funzionamento delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica dal 2015 al 2022.

Il comma 27 ha carattere ordinamentale. Pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 28 prevede la possibilità per le scuole secondarie di secondo grado di introdurre insegnamenti opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la quota di autonomia e gli spazi di flessibilità. Tali insegnamenti, attivati nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e dei posti di organico dei docenti assegnati sulla base dei Piani di cui al presente articolo, sono parte del percorso dello studente e sono inseriti nel Curriculum dello studente. A tale proposito, si istituisce il Curriculum dello studente che contiene, pertanto, il profilo dello studente relativo al percorso di studi, alle scelte formative, e a tutte le competenze acquisite sia in ambito scolastico che extra scolastico che in alternanza scuola lavoro.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

Tale disposizione non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si provvederà a quanto sopra indicato a valere sulle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In particolare, si fa riferimento alle risorse finanziarie iscritte nel programma "Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio" della missione "Istruzione scolastica", con le quali questa amministrazione ha già realizzato attività relative il Curriculum dello studente.

Il comma 29 prevede la possibilità per il dirigente scolastico di individuare percorsi e iniziative per il coinvolgimento e la valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, utilizzando anche finanziamenti esterni, quali sponsorizzazioni, fermi restando gli obblighi di trasparenza procedurale. Non sono previsti nuovi o maggiori per la finanza pubblica atteso che comunque si provvede nel limite delle risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente per ogni istituzione scolastica.

I commi da 30 a 32 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che si potrà provvedere a quanto disposto nel limite dell'organico dell'autonomia di cui al comma 198, nonché nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Commi da 33 a 44. Nel limite delle risorse finanziarie previste al comma 39, pari ad euro 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede alla realizzazione degli interventi di cui ai commi 33, 37 e 38. In particolare, il comma 33 prevede una durata complessiva di almeno 400 ore, che possono essere svolte anche durante la sospensione delle attività didattiche, dei percorsi di alternanza scuola-lavoro nel secondo biennio e nell'ultimo anno degli istituti tecnici e professionali e di almeno 200 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno dei percorsi liceali.

Il comma 37 dispone la modifica dell'articolo 5, comma 4-ter del DL n. 104/2013 prevedendo l'adozione di un regolamento per la definizione della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, come definiti dal decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, con particolare riguardo alla possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

Il comma 38 prevede che le scuole secondarie di secondo grado svolgano attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed erogati da soggetti abilitati, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il comma 34 prevede che l'alternanza scuola-lavoro presso gli enti pubblici sia svolta, sulla base di apposite convenzioni con gli ordini professionali, e anche con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

Il comma 35 prevede che l'alternanza possa essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e che il percorso di alternanza scuola-lavoro si possa realizzare anche all'estero.

Il comma 36 reca la clausola di invarianza finanziaria relativa i commi 34 e 35. Infatti, si potrà provvedere a quanto previsto nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 40 dispone che il dirigente scolastico individui all'interno del registro di cui al successivo comma 41 le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi di alternanza e che stipuli apposite convenzioni anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente.

Il comma 41 istituisce, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola lavoro.

Il comma 42 ha carattere ordinamentale. Pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 43 reca la clausola di invarianza finanziaria relativa i commi 41 e 42. Infatti, si potrà provvedere a quanto previsto nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 44 prevede che nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, le istituzioni formative accreditate dalle regioni per la realizzazione di



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

percorsi di formazione professionale concorrono al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e competenze degli studenti del secondo ciclo.

Commi da 45 a 52. I commi da 45 a 52 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che si provvederà a quanto disposto nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Infatti, si prevede esclusivamente che le risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sul fondo previsto dall'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori, dall'anno 2016 siano assegnate, in misura non inferiore al trenta per cento del loro ammontare, alle singole Fondazioni sulla base di criteri specifici. Si prevede inoltre l'emanazione di linee guida per la semplificazione delle procedure per lo svolgimento delle prove conclusive dei percorsi attivati dagli Istituti Tecnici Superiori; per prevedere che la partecipazione dei soggetti pubblici in qualità di soci fondatori delle Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori e le loro attività possano avvenire senza determinare nuovi e maggiori oneri a carico dei propri bilanci; per prevedere che, ai fini del riconoscimento della personalità giuridica da parte del Prefetto, le Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori siano dotate di un patrimonio, uniforme su tutto il territorio nazionale, non inferiore a euro 50.000 e comunque che garantisca la piena realizzazione di un ciclo completo di percorsi; per prevedere per le Fondazioni di partecipazione cui fanno capo gli Istituti Tecnici Superiori un regime contabile e uno schema di bilancio per la rendicontazione dei percorsi uniforme su tutto il territorio nazionale; per prevedere che le fondazioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possano attivare nel territorio provinciale altri percorsi di formazione anche in filiere diverse, fermo restando il rispetto dell'*iter* di autorizzazione e comunque nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente. In questo caso gli istituti tecnici superiori devono essere dotati di un patrimonio non inferiore a 100.000 euro. Si prevedono, inoltre, linee guida relativamente ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori relativi all'area della Mobilità sostenibile.

Il comma 53 autorizza la spesa di euro 1 milione per l'anno 2015 al fine di incrementare il contributo statale di funzionamento in favore degli ISIA - Istituti Superiori per le Industrie Artistiche.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

Il comma 54 autorizza la spesa di euro 2,9 milioni per l'anno 2015 e di euro 5 milioni a decorrere dall'anno 2016 da erogare in favore di Istituti superiori di studi musicali ex pareggiati.

Alla copertura dei maggiori oneri di cui ai commi 53 e 54 si provvede ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 55, ossia attraverso corrispondente riduzione di euro 2 milioni per il 2015 e 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1 della legge n. 537 del 1993 relativa al Fondo per il finanziamento ordinario delle università. Per i restanti euro 1,9 milioni per l'anno 2015 e euro 2 milioni a decorrere dal 2016 si provvede ai sensi di quanto previsto dal comma 200.

I commi da 56 a 61 prevedono l'aggiornamento del Piano nazionale scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultra larga, al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale e ne indica i principi fondamentali.

In particolare, il comma 59 prevede che le istituzioni scolastiche possano individuare docenti nell'ambito dell'organico dell'autonomia cui affidare il coordinamento delle azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale scuola digitale. Ai docenti può essere affiancato un insegnante tecnico pratico. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che si provvederà nel limite dell'organico dell'autonomia e nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Si prevede, altresì, (comma 60) la creazione di laboratori territoriali per l'occupabilità, attraverso l'esercizio del sapere pratico, ad uso di reti di scuole secondarie di secondo grado e inseriti all'interno di reti tra istituzioni educative e territorio, come i Poli Tecnico Professionali o reti tra scuole e università, centri di ricerca ed enti locali. Tali laboratori sono intesi come luoghi condivisi, fortemente collegati al tessuto produttivo, sociale e culturale di ciascun territorio, e alle vocazioni produttive locali.

Comma 62. Per la copertura finanziaria dei commi da 56 a 61 si fa riferimento a quota parte delle risorse finanziarie, pari ad euro 90 milioni, impegnate nell'anno finanziario 2014 a valere sui capitoli del funzionamento delle istituzioni scolastiche. Si tratta di risorse che in sede di predisposizione del bilancio di previsione per il triennio 2013-2015 sono confluite sul piano



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

gestionale 1 "Funzionamento delle scuole statali ad esclusione dell'acquisto dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie" mediante variazione compensativa dal piano gestionale 2 "Spese per l'acquisto dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie" dei capitoli relativi al funzionamento delle istituzioni scolastiche statali. Tale variazione compensativa si rese possibile tenuto conto degli ingenti risparmi di spesa per i servizi di pulizia nelle istituzioni scolastiche statali che si sarebbero ottenuti a seguito della stipula delle convenzioni CONSIP.

Il comma 62, a tale proposito, prevede la rifinalizzazione delle predette risorse impegnate nell'anno 2014. Prevede, altresì, che per la copertura degli oneri pari ad euro 30 milioni, a decorrere dall'anno 2016, si provvede ai sensi di quanto disposto dai commi 200 e 201.

Il comma 63 prevede che l'organico dell'autonomia, costituito dai posti comuni, quelli per il sostegno e quelli per il potenziamento dell'offerta formativa, sia finalizzato al perseguimento delle finalità di cui ai commi da 1 a 3.

In particolare, alle risorse finanziarie già stanziata sulla base di autorizzazioni di spesa legate a specifici provvedimenti normativi per il personale scolastico, il provvedimento in esame ne aggiunge altre, nella misura annua indicata al comma 198, in conformità a quanto previsto nella Tab. 1 di cui al comma 94, sufficiente a:

- *Creare 48.812 nuovi posti nell'istituendo organico per il potenziamento dell'offerta formativa, da coprire con altrettanti soggetti titolari di contratti a tempo indeterminato;*
- *Creare altri 6.446 nuovi posti nell'organico per il potenziamento di sostegno.*

Quindi, con l'approvazione del DDL, ai posti comuni, se ne aggiungeranno 55.258 per il potenziamento dell'offerta formativa.

Il comma 64 prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 l'organico dell'autonomia sia determinato su base regionale.

Il comma 65 definisce i criteri di riparto della dotazione organica. Tale riparto non deve pregiudicare la realizzazione degli obiettivi di risparmio di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

Il comma 66 prevede che, a decorrere dall'a.s. 2016/2017, i ruoli del personale docente siano regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

di concorso e tipologie di posto. Si provvederà comunque nel limite della dotazione organica di cui al comma 198.

Il comma 67 reca la clausola di invarianza finanziaria.

Il comma 68 prevede che con decreto del direttore dell'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia, che comprende l'organico di diritto e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento incluso il fabbisogno per progetti e convenzioni, sia ripartito tra gli ambiti territoriali. Quanto previsto dovrà essere realizzato nei limiti della dotazione organica di cui al comma 198.

Il comma 68-bis precisa che al fine di poter far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia come definite dalla presente legge, a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di rilevazione delle inderogabili necessità previste e disciplinate dai vigenti ordinamenti didattici nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, è costituito annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia né disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo. Tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che vi si provvederà comunque nel rispetto delle modalità, dei criteri e dei parametri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, fermo restando quanto previsto dall'art. 64, comma 6, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indicate nel decreto interministeriale di cui al primo periodo. Alla copertura di tali posti si provvede a valere sulle graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato previste dalla normativa vigente ovvero mediante l'impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente ad un solo anno scolastico.

I commi da 69 a 71 prevedono la costituzioni di reti tra le istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale, i principi che le governano, nonché gli adempimenti amministrativi che le



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

stesse dovranno svolgere. A tale proposito, le istituzioni scolastiche potranno provvedere autonomamente a valere sulle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico peraltro incrementate ai sensi del comma 25 del presente provvedimento, nonché a valere sulle risorse previste a legislazione vigente per il fondo d'istituto e per l'offerta formativa.

Il comma 73 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Il comma 74 effettua una ricognizione di disposizioni normative già vigenti relativamente all'organico dei posti di sostegno.

I commi 76 e 77 prevedono modifiche ordinamentali che non comportano nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica.

I commi da 77 a 81 individuano le competenze del dirigente scolastico, il quale propone incarichi di docenza, assegnati all'ambito territoriale di riferimento anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi, per la copertura dei posti assegnati.

Si provvede a quanto indicato nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 82 prevede che il dirigente scolastico possa individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri atteso che, ai sensi dell'articolo 1, comma 329 della legge n. 190/2014, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 non è più prevista la possibilità per i professori collaboratori del dirigente scolastico di ottenere l'esonero o il semiesonero dall'insegnamento.

Il comma 83 prevede che il dirigente scolastico, al fine di migliorare l'offerta formativa e la qualità didattica e consentire una più equa distribuzione nelle classi degli alunni e degli studenti, nell'ambito della dotazione organica assegnata e delle risorse disponibili, riduce il numero di alunni per classe, in deroga ai parametri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. La possibilità di ridurre il numero degli alunni per classe dovrà, parimenti, nel rispetto del limite sulla dotazione organica prevista, comportare un aumento di tale limite nelle altre classi.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

Il comma 84 prevede tra l'altro che il dirigente scolastico possa effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni con il personale della dotazione organica dell'autonomia, che mantiene il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza ove impiegato in gradi di istruzione inferiori. Tale norma consentirà di realizzare risparmi di spesa sui capitoli per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie. A valere sui predetti risparmi di spesa, che prudenzialmente rimarranno acquisiti sui predetti capitoli per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, si potrà provvedere al pagamento del differenziale tra il trattamento stipendiale del grado di istruzione della scuola in cui è impegnato il docente e quello in godimento, qualora il primo risulti superiore al secondo. In sede di predisposizione dell'assestamento di bilancio, a seguito di un'attività di monitoraggio del Miur le risorse finanziarie iscritte sui capitoli per il pagamento delle supplenze brevi e saltuarie potrebbero essere trasferite sui capitoli per il pagamento degli stipendi per gli importi occorrenti. Si noti che rimane fermo quanto previsto all'articolo 1, comma 333, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità per il 2015), cioè il divieto di sopperire al primo giorno di assenza dei docenti mediante la sottoscrizione di contratti di supplenza breve e saltuaria, nonché quanto previsto dall'articolo 22, comma 6, della legge n. 448/2001, che prevede la possibilità, presso le scuole secondarie, di utilizzare personale interno per la sostituzione dei colleghi assenti sino al 15° giorno di assenza. Secondo il combinato disposto delle norme testé citate e del provvedimento in esame, i dirigenti scolastici non potranno sottoscrivere contratti di supplenza per il primo giorno di assenza dei docenti, mentre valuteranno l'opportunità di sostituire i docenti con supplenti brevi, tra il secondo e il decimo giorno di assenza presso la scuola dell'infanzia e primaria e tra il secondo e il quindicesimo giorno di assenza presso la scuola secondaria. Detta valutazione dovrà avvenire nella salvaguardia del diritto all'istruzione e tenuto conto dei vincoli di finanza pubblica.

Il comma 85 prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti, è incrementato in misura pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Si prevede, altresì, un



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

incrementato di ulteriori 46 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14 milioni di euro per l'anno 2017 da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato *una tantum*.

La relativa copertura finanziaria, pari a euro 12 milioni per il 2015, euro 81 milioni per l'anno 2016, euro 49 milioni per l'anno 2017 ed euro 35 milioni a decorrere dal 2018, è assicurata ai sensi di quanto previsto dalla norma di copertura finanziaria del presente provvedimento (commi 200 e 201). A tale proposito, il CCNL 15 luglio 2010 dell'Area V della dirigenza pubblica (dirigenti scolastici) prevede all'articolo 25 che il MIUR ripartisca tra gli Uffici Scolastici Regionali le risorse componenti il cd. Fondo Unico Nazionale (FUN) destinate alla retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti medesimi, in relazione al numero dei posti in organico, previa informazione alle OO.SS.

L'articolo 9 comma 2-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n.122, come modificato dall'articolo 1 , comma 456, della legge n.147/2013 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non possa superare il corrispondente importo dell'anno 2010 e sia comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. Più precisamente il predetto comma 456, ha introdotto nella parte finale del testo dell'articolo 9, comma 2 bis il seguente periodo *"A decorrere dal 1° gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*.

Per l'effetto combinato nel rapporto tra presenze dei dirigenti, reggenze e applicazione dell'articolo 9 comma 2-bis del decreto-legge 78/2010, è possibile ipotizzare per il futuro un significativo decremento del FUN.

Al fine di dare attuazione al programma "La buona Scuola" garantendo la sostanziale attuazione dell'autonomia scolastica ed in particolar modo con l'obiettivo di valorizzare l'operato dei Dirigenti Scolastici, con apposita norma si intende incrementare in modo stabile e continuativo il FUN.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

I commi da 86 a 93 prevedono che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca siano definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici dei soggetti individuati nel successivo comma 87. Si prevede, inoltre, che per i soggetti di cui al citato comma 87, che hanno prestato servizio con contratti di dirigente scolastico, siano confermati i rapporti di lavoro instaurati, qualora superino con esito positivo una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato.

All'attuazione delle procedure di cui ai commi da 86 a 89 si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel limite delle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Il comma 93 prevede che, al fine di garantire le indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate per l'attuazione della presente legge e in relazione all'indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione, possano essere attribuiti incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive, nel limite della spesa autorizzata pari ad euro 7 milioni annui per il triennio 2016/2018, anche elevando i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 165/2001. A tale scopo si potrà provvedere all'assunzione a tempo determinato di un numero di dirigenti tecnici nel limite delle risorse finanziarie pari ad euro 7 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, tenuto conto che il costo pieno (per un comma 6) di un dirigente tecnico lordo Stato, comprensivo anche dell'indennità di risultato, ammonta ad euro 143.616,32 ($143.616,32 \cdot 48 = 6.893.583,36$). Ai maggiori oneri si provvede ai sensi di quanto indicato ai commi 200 e 201. La somma di euro 143.616,32 comprende la retribuzione base, quella di posizione fissa, di posizione variabile e di risultato. Conseguentemente, la somma di euro 6.893.583,36 occorre per dare copertura al necessario incremento dei capitoli di spesa di personale e, in quota parte, al Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

I commi da 94 a 106 prevedono l'assunzione, per l'anno scolastico 2015/2016 di alcuni tra i soggetti iscritti nelle Graduatorie di Merito – GdM – del concorso a posti docente bandito nel 2012, nonché di alcuni dei soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento – GaE – di cui all'articolo 1 comma 605 della legge 296/2006.

Infatti, il medesimo comma 94 prevede l'istituzione di posti del cd. organico per il potenziamento dell'offerta formativa, ad incremento di quelli da attivare per la copertura del fabbisogno ordinamentale. Tale incremento è pari a 55.258 posti.

Tali posti, unitamente ad altri 47.476 posti già esistenti e vacanti, saranno occupati da personale assunto in ruolo.

Tali misure comportano maggiori oneri per le finanze pubbliche, nella misura determinata di seguito.

Il documento è suddiviso nei seguenti paragrafi:

- il paragrafo FASI DELLA PROCEDURA ASSUNZIONALE illustra la procedura che sarà utilizzata per la copertura dei posti;
- il paragrafo NUMERO ASSUNTI PER FATTISPECIE individua il numero complessivo di soggetti di cui si prevede l'assunzione, suddividendoli tra le fattispecie possibili;
- il paragrafo ASSUNZIONI SU POSTI RESISI VACANTI E DISPONIBILI PER CESSAZIONI dimostra come nel caso ivi trattato non vi siano maggiori oneri per le finanze pubbliche conseguenti alle assunzioni previste, rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente;
- nel paragrafo ASSUNZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DEL DL 104/2013 si dimostra come nel caso così individuato non vi siano ulteriori oneri rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente dall'articolo 15 del decreto-legge n. 104/2013;
- nel paragrafo ASSUNZIONI SU POSTI GIÀ OCCUPATI DA SUPPLENTI ANNUALI si individua l'onere conseguente alle assunzioni nel caso preso in esame;
- nel paragrafo ASSUNZIONI SU POSTI GIÀ OCCUPATI DA SUPPLENTI SINO AL 30/6 si individua l'onere conseguente alle assunzioni nel caso preso in esame;
- nel paragrafo ASSUNZIONI SU NUOVI POSTI si individua l'onere conseguente alle assunzioni nel caso preso in esame.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

FASI DELLA PROCEDURA ASSUNZIONALE

Il comma 94 e i successivi prevedono che il MIUR effettui tutte le assunzioni possibili a legislazione previgente, con le procedure previste dal Testo Unico d.lgs. 297/1994 (TU).

Si tratta di 21.880 posti corrispondenti a quelli lasciati liberi dal personale docente cessato al 1° settembre 2015, sia comune che di sostegno. Detto numero è, alla data, precisamente pari alle domande di cessazione già accolte dall'Amministrazione, sommate alle cessazioni verificatesi durante il corrente anno scolastico 2014/2015 ad altro titolo (volontarie, decessi, ecc.).

La procedura assunzionale è definita, in questo caso, dall'articolo 399 del TU. I possibili beneficiari sono tutti e soli i soggetti iscritti nelle Graduatorie di Merito (GM) dei concorsi per titoli ed esami, sia quello del 2012 che i precedenti, sia vincitori che idonei, nonché gli iscritti nelle Graduatorie ad Esaurimento (GAE).

La norma prevede, quindi, una successiva fase, per occupare tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico di diritto non occupati nella precedente fase, anche oltre le ordinarie facoltà assunzionali, cioè oltre il turn-over. Si tratta di ulteriori 10.849 posti già esistenti, sia comuni che di sostegno, che saranno occupati utilizzando le procedure di cui all'articolo 399 del TU, ma sarà limitata, in deroga al TU, ai soggetti iscritti nelle GM del solo concorso 2012, oltre che agli iscritti nelle GAE, poiché nel frattempo le GM dei concorsi antecedenti saranno soppresse. È opportuno precisare che il numero di 10.849 posti corrisponde esattamente alle vacanze che si registrano a consuntivo nell'a.s. 2014/2015, tenuto conto della riduzione dell'organico che avverrà nel 2015/2016 in attuazione della legge di stabilità per il 2015 e determinate sulla base dei movimenti effettuati per la mobilità, le assegnazioni e l'utilizzazione provvisoria.

Infine, la norma prevede che siano istituiti i nuovi posti per il potenziamento, pari a 48.812 posti comuni e 6.446 posti di sostegno ai sensi della Tabella 1 allegata al provvedimento, sui quali si provvederà ad assumere gli iscritti nelle GM e nelle GAE che troveranno posto ai sensi di una nuova procedura che, a differenza di quella prevista dall'articolo 399 del TU, sarà nazionale.

Per quanto non faccia parte della procedura assunzionale prevista dalla legge in questione, è opportuno ricordare che l'anno scolastico 2015/2016 vede il completamento del piano



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

pluriennale per l'estensione dell'organico di diritto del sostegno (e correlato piano assunzionale), previsto dall'articolo 15 del DL 104/2013. Rimangono da assumere 8.895 docenti di sostegno per la terza annualità del piano, nonché 5.852 docenti di sostegno riferiti alla seconda annualità, che non si è potuto assumere nel 2014/2015 per insufficienza di aspiranti nelle graduatorie.

NUMERO ASSUNTI PER FATTISPECIE

Il comma 94 prevede l'assunzione di personale docente a tempo indeterminato, partizionabile nelle seguenti cinque fattispecie:

- assunti su posti in organico di diritto, già occupati da dipendenti a tempo indeterminato, resisi vacanti e disponibili dal 1° settembre 2015 a seguito di cessazioni dal servizio avvenute a qualunque titolo. Si tratta di 21.880 posti tra comuni e di sostegno;
- assunti su 8.895 posti in organico di diritto di sostegno di nuova costituzione a decorrere dal 1° settembre 2015, a seguito dell'attuazione dell'articolo 15 del decreto-legge n. 104/2013, a cui si aggiungono 5.852 posti previsti nel medesimo piano assunzionale per l'a.s. 2014/2015 rimasti però vacanti e che quindi possono essere occupati;
- assunti dal 1° settembre 2015 su 10.849 posti in organico di diritto esistenti e già vacanti e disponibili nell'anno scolastico 2014/2015;
- assunti dal 1° settembre 2015 su posti del potenziamento, che saranno utilizzati per coprire posti vacanti e disponibili in organico di fatto. Nel caso in questione, si tratta di 6.446 posti di sostegno attivati da anni con carattere di stabilità oltre l'organico di diritto di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 104/2013.;
- assunti dal 1° settembre 2015 su 48.812 posti in organico funzionale/di rete di nuova costituzione.

I soggetti beneficiari del piano assunzionale sono tutti i vincitori del concorso 2012, nonché tutti gli iscritti nelle GaE per la primaria e la scuola secondaria, mentre degli iscritti GaE nella



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

scuola dell'infanzia saranno assunti solo coloro che occorrono per coprire i posti comuni vacanti e disponibili.

In definitiva, il comma 94 prevede l'assunzione di 102.734 unità di personale docente, inclusi i soggetti da assumere sui posti di cui all'articolo 15 del DL n. 104/2013, così suddivise tra le fattispecie individuate a inizio paragrafo:

Tab. 1	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
Assunti su posti liberi a seguito di cessazioni	9.729	5.805	6.346	
Assunti su nuovi posti di sostegno - art.15 DL 104/2013	6.031	5.274	3.442	
Assunti su posti già vacanti e disponibili	2.937	4.994	2.918	
Assunti su posti stabili già attivati (spezzoni in organico di fatto e sostegno in deroga)	2.180	1.138	3.128	
Assunti su nuovi posti di organico, aggiuntivi	18.133	7.206	22.889	584
	39.010	24.417	38.723	584

ASSUNZIONI SU POSTI RESISI VACANTI E DISPONIBILI PER CESSAZIONI

Le assunzioni su posti in organico occupati nell'a.s. 2014/2015 da personale a tempo indeterminato, che si renderanno liberi al 1° settembre 2015 a seguito di cessazioni dal servizio a qualunque titolo, sono già previste nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili nel comparto Scuola a legislazione vigente. Il dato relativo il numero dei posti liberi a seguito delle cessazioni si incrementa rispetto al numero indicato nella relazione tecnica bollinata per il testo approvato dalla Camera dei Deputati, tenuto conto dei nuovi dati ormai di consuntivo in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Alle assunzioni in parola non conseguono quindi effetti per le finanze pubbliche rispetto ai saldi già programmati, né negativi né positivi. Infatti non può nemmeno dirsi che alle stesse



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

assunzioni consegua un risparmio, sebbene il personale cessato goda di un trattamento stipendiale collegato all'anzianità di servizio ben superiore a quello tipico di un neo-assunto. Detto differenziale negativo tra retribuzioni degli assunti e dei cessati è già inserito nei saldi di finanza pubblica, per la parte che non occorre alla copertura degli scatti di anzianità del personale rimasto in servizio, viste le regole sottostanti la determinazione delle previsioni di bilancio pluriennali per i capitoli delle spese fisse di personale.

Tab. 3	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Onere per assunzioni su posti liberi a seguito di cessazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSUNZIONI AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DEL DL 104/2013

Le assunzioni sui nuovi posti di sostegno da istituire al 1° settembre 2015 ai sensi dell'articolo 15 comma 2 del decreto-legge n. 104/2013 trovano copertura come descritto nella relazione tecnica alla medesima norma, cui si rimanda.

Tab. 4	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Onere per assunzioni su nuovi posti di sostegno istituiti ai sensi art.15 DL104/13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ASSUNZIONI SU POSTI GIÀ OCCUPATI DA SUPPLENTI ANNUALI

Le assunzioni sui posti curricolari o comuni vacanti e disponibili, già occupati nell'anno scolastico 2014/2015 da supplenti annuali, comportano maggiori oneri per le finanze pubbliche, in



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

conseguenza del riconoscimento dell'anzianità di servizio, sia per la ricostruzione iniziale di carriera che per la successiva progressione stipendiale.

In base ai dati relativi alle immissioni in ruolo degli anni passati, si ritiene che i docenti neo-immessi avrebbero la seguente distribuzione di anzianità:

Tab. 5

	Anzianità	Pct	Anzianità	Pct
Distribuzione neo-assunti per anzianità economica	0	0,32%	12	3,69%
	1	0,46%	13	1,84%
	2	2,15%	14	0,89%
	3	4,48%	15	0,49%
	4	12,24%	16	0,32%
	5	8,49%	17	0,40%
	6	11,22%	18	0,24%
	7	14,02%	19	0,19%
	8	13,10%	20	0,04%
	9	10,96%	21	0,02%
	10	8,86%	22	0,03%
	11	5,55%	23	0,00%

Si tratta della distribuzione tra le anzianità di servizio riscontrata, a seguito della ricostruzione di carriera, per i docenti immessi in ruolo nell'anno scolastico 2011/2012.

Detta distribuzione conduce, verosimilmente, ad una sovrastima degli oneri finanziari conseguenti all'immissione in ruolo, per i seguenti motivi:

- il personale che verrà assunto ai sensi del piano in esame nell'anno scolastico 2011/2012 era collocato, nelle graduatorie ad esaurimento, in coda agli assunti del 2011/2012 e di quelli degli anni successivi. I primi in graduatoria tra i nuovi assunti erano quindi caratterizzati, all'epoca, da una anzianità di servizio inferiore a quella della tabella 5. All'anzianità posseduta al 2011/2012 possono aver aggiunto, nel



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

frattempo, sino a quattro anni di servizio, sino a possedere una distribuzione di anzianità assimilabile a quella della tabella 5;

- a differenza che nel 2011/2012, oltre ai primi in graduatoria verranno però assunti anche i soggetti che li seguono, sino ad azzerare in molti casi le graduatorie stesse. Si tratta, in questo caso, di soggetti in massima parte privi di anzianità di servizio.

Con riferimento alle classi di anzianità economica del comparto scuola di cui al CCNL 4/8/2011:

Tab. 6	Classi	Pct
Distribuzione neo-assunti per classi stipendiali	0-8	66,48%
	9-14	31,79%
	15-20	1,68%
	21-27	0,05%
	28-34	
	35-...	

La norma prevede le seguenti immissioni in ruolo aggiuntive rispetto le facoltà assunzionali ordinarie, su posti già occupati da supplenti annuali (cfr. tabella 1):

Tab. 7	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
Assunti su posti di o.d. già vacanti e disponibili	2.937	4.994	2.918	



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

Le assunzioni saranno effettuate su posti di organico di diritto, che in assenza della norma proposta sarebbero stati coperti con supplenti annuali, remunerati per 12 mesi l'anno più tredicesima, senza diritto alla progressione di carriera e quindi in particolare senza diritto alla cosiddetta "ricostruzione di carriera".

Al termine del periodo di prova, cioè a settembre 2016, i neo-immessi in ruolo godranno invece di detta ricostruzione, successivamente alla quale si verificherà la progressione di carriera.

I neo assunti si distribuiranno come segue nelle varie classi di anzianità, a seguito della ricostruzione di carriera:

Tab. 8	Classi	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
Assunti su posti di o.d. già vacanti e disponibili	0-8	1.953	3.320	1.940	
	9-14	934	1.588	928	
	15-20	49	84	49	
	21-27	1	2	1	
	28-34				
	35-...				

Successivamente, i neo assunti godranno di una progressione di carriera, secondo le nuove regole stabilite dal decreto-legge.

Nel seguito, il computo degli effetti finanziari è svolto prevedendo la progressione di carriera per anzianità, secondo gli importi previsti dal citato CCNL.

Detti oneri finanziari sono computati in maniera distinta per:

- Le somme corrisposte a titolo di arretrati nell'anno 2016 a seguito della ricostruzione di carriera.
- Le somme corrisposte in conto competenza a decorrere dall'anno 2016 in poi.

Circa il primo punto, si tratta degli arretrati per i mesi da settembre a dicembre 2015, da corrispondere nella misura pari al differenziale stipendiale tra la prima classe e quella attribuita a ciascun soggetto a seguito della ricostruzione di carriera.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

Detto differenziale è pari – inclusa la retribuzione professionale docenti e l'indennità di vacanza contrattuale – a quanto segue, lordo Stato:

Tab. 9

Differenza stipendiale rispetto la classe economica iniziale, compresa la RPD e al lordo degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro e dell'IRAP	Classi	Inf/Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
	0-8				
	9-14	3.217	3.733	4.666	3.217
	15-20	6.684	7.654	8.839	6.684
	21-27	9.437	10.850	13.351	10.789
	28-34	13.075	14.905	17.228	14.404
	35-...	15.097	17.228	19.585	16.450

Per la copertura degli oneri relativi gli stipendi si provvede a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente per i posti curricolari o comuni attivati con carattere stabile nel tempo, già occupati nell'anno scolastico 2014/2015 da supplenti annuali (sino al 31 agosto). Si provvederà, a tal fine, a trasferire le predette risorse, all'interno dei capitoli di cedolino unico, dai piani gestionali relativi il pagamento del personale a tempo determinato ai piani gestionali relativi il pagamento del personale di ruolo.

Moltiplicando i dati della tabella 8 per quelli della tabella 9 e poi per 4/12mi, si ottiene l'importo da riconoscere ai neo-assunti nel 2016 a titolo di arretrati:



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

Tab.
10

Arretrati a seguito della ricostruzione di carriera, che avviene al termine del periodo di prova, che per i docenti dura un anno scolastico.	Classi	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
	0-8				
	9-14	1,00	1,98	1,44	
	15-20	0,11	0,21	0,14	
	21-27	0,00	0,01	0,00	
	28-34				
	35-...				
Totale	1,11	2,20	1,59		

Gli effetti sul saldo netto da finanziare – SNF – conseguenti alla ricostruzione di carriera, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, sono dunque pari a (degli effetti a regime, ulteriori rispetto gli arretrati, si tiene conto nelle tabelle successive):

Tab.
11

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SNF per arretrati ad assunti su posti di o.d. già vacanti e disponibili	0,00	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dal 2016 in poi, si somma inoltre l'onere, crescente nel tempo, conseguente ai passaggi alle classi stipendiali successive, di cui si dà conto nel seguito.

Per il computo degli effetti finanziari non si è tenuto conto delle future cessazioni dal servizio del personale interessato dal piano assunzionale straordinario, supponendo al fine di giungere ad una stima prudentiale degli effetti sui saldi di finanza pubblica, che nel periodo



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

Tab.
12

Docenti Secondaria II°										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8	1.558	1.149	821	573	216	85	23	9		
9-14	1.283	1.639	1.859	1.945	2.044	1.854	1.535	1.139	821	573
15-20	74	122	223	373	622	928	1.284	1.639	1.859	1.945
21-27	3	8	15	27	36	50	75	128	230	385
28-34						1	1	3	8	15
35 e ss										
Insegnanti Tecnico-pratici										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8										
9-14										
15-20										
21-27										
28-34										
35 e ss										

Moltiplicando per i valori della tabella 8, si ricava che il maggior onere, negli anni dal 2016 al 2025, per le future progressioni di carriera, è pari a:

Tab. 13	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Inf/Prim.	4,68	6,21	7,66	9,06	11,14	12,73	14,33	15,97	17,45	18,79
Sec I°	9,21	12,22	15,08	17,81	21,88	24,94	28,05	31,18	34,07	36,67
Sec II°	6,68	8,83	10,85	12,73	15,52	17,54	19,53	21,56	23,47	25,26



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

ITP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	20,57	27,26	33,58	39,60	48,54	55,21	61,91	68,71	75,00	80,73

L'onere complessivo per le assunzioni su posti già occupati da supplenti annuali è quindi pari a (tabella 10 più tabella 13):

Tab.
14

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0,00	25,48	27,26	33,58	39,60	48,54	55,21	61,91	68,71	75,00	80,73

ASSUNZIONI SU POSTI GIÀ OCCUPATI DA SUPPLENTI SINO AL 30/6

Vi sono 6.446 posti di sostegno (vedi Tab. 1 di cui all'articolo 1, comma 94 del presente provvedimento) attivati con carattere stabile nel tempo, già occupati nell'anno scolastico 2014/2015 da supplenti sino al termine delle attività didattiche (organico di fatto). Si tratta dei posti di sostegno attivati in deroga oltre il limite dell'organico di diritto di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 104/2014. L'attivazione di altrettanti posti per il potenziamento di sostegno consentirà di coprire le supplenze di cui trattasi mediante utilizzo annuale dei docenti neoassunti sui posti per il potenziamento in questione. Infatti, i docenti che occupano posti per il potenziamento sono prioritariamente tenuti a coprire i posti vacanti e disponibili.

Nel caso in cui il numero di aspiranti all'assunzione che esprimono la preferenza per il sostegno sia inferiore ai posti di sostegno attivati, che siano del potenziamento o meno, quota parte di tali posti rimarrà vacante e disponibile, mentre le relative risorse finanziarie saranno utilizzate, nel 2015/2016 per l'assunzione di supplenti annuali e negli anni dal 2016/2017 per assunzioni a tempo indeterminato da concorso. In altri termini, tutti i posti di organico, per i quali i docenti in possesso dell'abilitazione per il sostegno non esprimano la propria preferenza su questa stessa tipologia di posti, rimarranno vacanti e disponibili, in quanto non utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

Le assunzioni sui posti in questione comportano maggiori oneri per le finanze pubbliche, per due distinti motivi:

- I supplenti "sino al 30 giugno" altrimenti detti "sino al termine delle attività didattiche" non percepiscono stipendio nei mesi di luglio ed agosto. Percepiscono, cioè, dieci mensilità l'anno più la relativa porzione di tredicesima. I docenti assunti in ruolo su detti posti in esecuzione del piano avranno invece diritto a tredici mensilità piene l'anno.
- In conseguenza del riconoscimento dell'anzianità di servizio, sia per la ricostruzione iniziale di carriera che per la successiva progressione stipendiale. Per i motivi illustrati nei paragrafi precedenti, i relativi conteggi saranno effettuati sulla base delle regole sottostanti la progressione economica per anzianità prevista dal CCNL 4/8/2011.

La norma prevede le seguenti immissioni in ruolo aggiuntive rispetto le facoltà assunzionali ordinarie, su posti già occupati da supplenti "sino al 30 giugno" (cfr. tabella 2):

Tab. 15	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
Assunti su posti di o.d. già occupati da supplenti sino al 30/6	2.180	1.138	3.128	0

Al termine del periodo di prova, cioè a settembre 2016, i neo-immessi in ruolo godranno della ricostruzione, successivamente alla quale si verificherà la progressione di carriera.

I neo assunti si distribuiranno come segue nelle varie classi di anzianità, a seguito della ricostruzione di carriera:

Tab. 16	Classi	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
------------	--------	------------	---------	----------	-----



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

Assunti su posti di o.d. già vacanti e disponibili	0-8	1.449	757	2.079	
	9-14	693	362	994	
	15-20	37	19	53	
	21-27	1	1	2	
	28-34				
	35-...				

Successivamente, i neo assunti godranno di una progressione di carriera.

Il computo degli effetti finanziari è svolto prevedendo la progressione di carriera per anzianità, secondo gli importi previsti dal CCNL 4/8/2011.

Detti oneri finanziari sono computati in maniera distinta per:

- Le somme corrisposte a titolo di arretrati nell'anno 2016 a seguito della ricostruzione di carriera.
- Le somme corrisposte in conto competenza a decorrere dall'anno 2016 in poi.

Circa il primo punto, si tratta degli arretrati per i mesi da settembre a dicembre 2015, da corrispondere nella misura pari al differenziale stipendiale tra la prima classe e quella attribuita a ciascun soggetto a seguito della ricostruzione di carriera.

Detto differenziale è indicato in tabella 9.

Moltiplicando i dati della tabella 16 per quelli della tabella 9 e poi per 4/12mi, si ottiene l'importo da riconoscere ai neo-assunti nel 2016 a titolo di arretrati:

Tab.
17

Effetti finanziari della ricostruzione di carriera, che avviene al termine del periodo	Classi	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
	0-8				
	9-14	0,74	0,45	1,55	



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

di prova, che per i docenti dura un anno scolastico. Questa tabella presenta gli effetti in ragione d'anno	15-20	0,08	0,05	0,15	
	21-27	0,00	0,00	0,01	
	28-34				
	35-...				
	Totale	0,83	0,50	1,71	

Gli effetti sul saldo netto da finanziare – SNF – conseguenti alla ricostruzione di carriera, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, sono dunque pari a:

Tab. 18	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SNF per ricostruzioni su posti di o.d. già vacanti e disponibili	0,00	3,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dal 2016 in poi, si somma inoltre l'onere, crescente nel tempo, conseguente ai passaggi alle classi stipendiali successive, di cui si dà conto nel seguito, utilizzando il medesimo metodo di calcolo illustrato al paragrafo precedente.

Gli effetti, in questo caso, sono dati dal differenziale stipendiale, in funzione della classe di anzianità raggiunta da ciascuno dei neo immessi in ruolo, tra lo stipendio di un supplente "sino al 30 giugno" e quello di un docente di ruolo. Detta differenza, tenuto conto anche dello stipendio da riconoscere nei mesi di luglio ed agosto, è esposta nella tabella successiva:



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

Tab.
20

Insegnanti Tecnico-pratici										
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8										
9-14										
15-20										
21-27										
28-34										
35 e ss										

Moltiplicando per i valori della tabella 19, si ricava che il maggior onere, negli anni dal 2016 al 2025, per le future progressioni di carriera, è pari a:

Tab. 21	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Inf/Prim.	15,07	16,20	17,28	18,32	19,87	21,04	22,24	23,44	24,55	25,54
Sec I°	8,63	9,31	9,96	10,58	11,51	12,20	12,92	13,63	14,29	14,88
Sec II°	25,09	27,41	29,56	31,58	34,57	36,72	38,88	41,04	43,10	45,01
ITP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	48,79	52,92	56,80	60,48	65,95	69,97	74,04	78,11	81,94	85,43

L'onere complessivo per le assunzioni su posti già occupati da supplenti sino al 30 giugno è quindi pari a (tabella 18 più tabella 21):

Tab.
21-bis

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

0,00	51,82	52,92	56,80	60,48	65,95	69,97	74,04	78,11	81,94	85,43
------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

ASSUNZIONI SU NUOVI POSTI

Il piano assunzionale consentirà di assumere più docenti rispetto quanti sono occupabili sui posti esistenti a legislazione pre-vigente.

In particolare, la norma consente le seguenti immissioni in ruolo aggiuntive rispetto i posti a legislazione pre-vigente:

Tab. 22	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
Assunti su nuovi posti di organico, aggiuntivi	18.133	7.206	22.889	584

Le assunzioni saranno effettuate su posti curricolari o comuni di nuova istituzione, in corrispondenza a nuovi ordinamenti, ovvero su posti funzionali. In entrambi i casi comportano maggiori oneri per le finanze pubbliche, determinati dalla necessità di pagare altrettanti stipendi in più.

Detti stipendi sono pari a quelli iniziali previsti dal CCNL 4/8/2011 per tutto il periodo di prova. Al termine di detto periodo, cioè a settembre 2016, i neo-immessi in ruolo godranno invece della ricostruzione di carriera, successivamente alla quale si verificherà la progressione di carriera.

I neo assunti si distribuiranno come segue nelle varie classi di anzianità, a seguito della ricostruzione di carriera:

Tab. 23	Classi	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
Assunti su posti di o.d. già vacanti e disponibili	0-8	12.055	4.791	15.217	388
	9-14	5.764	2.291	7.276	186
	15-20	305	121	385	10
	21-27	9	4	11	0



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

28-34				
35-...				

Successivamente, i neo assunti godranno di una progressione di carriera, secondo le nuove regole stabilite dal disegno di legge.

Il computo degli effetti finanziari è svolto prevedendo la progressione di carriera per anzianità, secondo gli importi previsti dal CCNL 4/8/2011.

Detti oneri finanziari sono computati in maniera distinta per:

- Le somme corrisposte a titolo di arretrati nell'anno 2016 a seguito della ricostruzione di carriera.
- Le somme corrisposte in conto competenza a decorrere dall'anno 2016 in poi.

Circa il primo punto, si tratta degli arretrati per i mesi da settembre a dicembre 2015, da corrispondere nella misura pari al differenziale stipendiale tra la prima classe e quella attribuita a ciascun soggetto a seguito della ricostruzione di carriera.

Detto differenziale è indicato in tabella 9.

Moltiplicando i dati della tabella 23 per quelli della tabella 9 e poi per 4/12mi, si ottiene l'importo da riconoscere ai neo-assunti nel 2016 a titolo di arretrati:

Tab.
24

Effetti finanziari della ricostruzione di carriera, che avviene al termine del periodo di prova, che per i docenti dura un anno scolastico. Questa tabella presenta gli effetti in ragione d'anno	Classi	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
	0-8				
	9-14	6,18	2,85	11,32	0,20
	15-20	0,68	0,31	1,13	0,02
	21-27	0,03	0,01	0,05	0,00
	28-34				
	35-...				
	Totale	6,89	3,17	12,50	0,22



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

Gli effetti sul saldo netto da finanziare – SNF – conseguenti alla ricostruzione di carriera, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, sono dunque pari a:

Tab.
25

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
SNF per ricostruzioni su posti di o.d. già vacanti e disponibili	0,00	22,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dal 2016 in poi, si somma inoltre l'onere, crescente nel tempo, conseguente ai passaggi alle classi stipendiali successive, di cui si dà conto nel seguito.

Per il computo degli effetti finanziari non si è tenuto conto, a fini prudenziali, delle future cessazioni dal servizio del personale interessato dal piano assunzionale straordinario.

Gli effetti, in questo caso, sono dati dallo stipendio complessivo come definito dal CCNL 4/8/2011, al lordo Stato (inclusa tredicesima, RPD e IVC):

Tab.
26

Differenza stipendiale rispetto la classe economica iniziale, compresa la RPD e al lordo degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro e dell'IRAP	Classi	Inf./Prim.	Sec. I°	Sec. II°	ITP
	0-8	31.910	34.400	34.400	31.910
	9-14	35.127	38.133	39.066	35.127
	15-20	38.594	42.055	43.239	38.594
	21-27	41.347	45.250	47.751	42.699
	28-34	44.985	49.306	51.629	46.314
	35-...	47.007	51.629	53.985	48.360



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

Circa la distribuzione dei neo assunti nelle classi di anzianità, in funzione del tempo, applicando il medesimo metodo di calcolo già utilizzato per il computo della ricostruzione di carriera in poi, tenendo conto dello scorrere del tempo nonché del fatto che nel 2015 tutto il personale neo-assunto, in attesa della ricostruzione, si colloca nella prima classe di anzianità, si ricava:

Tab. 27

Docenti Inf/Prim.											
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8	18.133	9.679	7.137	5.103	3.563	1.344	531	141	58		
9-14		7.979	10.187	11.552	12.086	12.698	11.525	9.538	7.080	5.102	3.563
15-20		459	758	1.384	2.317	3.866	5.764	7.979	10.187	11.553	12.086
21-27		16	51	94	167	225	308	466	792	1.427	2.390
28-34							5	9	16	51	94
35 e ss											
Docenti Secondaria I°											
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8	7.206	3.847	2.836	2.028	1.416	534	211	56	23		
9-14		3.171	4.049	4.591	4.803	5.047	4.579	3.790	2.814	2.028	1.416
15-20		182	301	550	921	1.536	2.291	3.171	4.048	4.591	4.803
21-27		6	20	37	66	89	123	185	315	567	950
28-34							2	4	6	20	37
35 e ss											
Docenti Secondaria II°											
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8	22.889	12.218	9.009	6.441	4.498	1.696	671	179	73		
9-14		10.071	12.859	14.583	15.255	16.029	14.546	12.040	8.936	6.441	4.497
15-20		579	957	1.746	2.925	4.880	7.276	10.071	12.859	14.583	15.256
21-27		21	64	119	211	284	389	588	1.000	1.801	3.017
28-34							7	11	21	64	119
35 e ss											
Insegnanti Tecnico-pratici											
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0-8	584	312	230	164	115	43	17	5	2		
9-14		256	328	372	389	409	371	307	227	164	115
15-20		15	24	45	75	125	186	257	328	372	389



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie e strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

21-27		1	2	3	5	7	10	15	26	46	77
28-34									1	2	3
35 e ss											

In questo caso, per il calcolo degli oneri finanziari conseguenti

Moltiplicando per i valori della tabella 26, si ricava che il maggior onere, negli anni dal 2016 al 2025, per le future progressioni di carriera, è pari a:

Tab. 28	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Inf/Prim.	192,87	607,51	616,94	625,92	634,56	647,43	657,20	667,15	677,17	686,39	694,65
Sec I°	82,63	261,18	265,52	269,64	273,58	279,45	283,88	288,38	292,89	297,05	300,80
Sec II°	262,46	839,78	856,70	872,46	887,24	909,11	924,89	940,63	956,46	971,49	985,55
ITP	6,21	19,57	19,87	20,17	20,44	20,86	21,18	21,50	21,85	22,17	22,48
TOTALE	544,18	1.728,04	1.759,04	1.788,18	1.815,83	1.856,86	1.887,15	1.917,66	1.948,37	1.977,11	2.003,48

L'onere complessivo per le assunzioni su su nuovi posti di organico, aggiuntivi è quindi pari a (tabella 25 più tabella 28):

Tab.
28-bis

2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
0,00	544,18	1.750,8 3	1.759,0 4	1.788,1 8	1.815,8 3	1.856,8 6	1.887,1 5	1.917,6 6	1.948,3 7	1.977,1 1

ONERE COMPLESSIVO

Il piano assunzionale comporterà quindi il seguente onere complessivo:

Tab. 29	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
TOTALE	544,18	1.828,13	1.839,22	1.878,56	1.915,91	1.971,34	2.012,32	2.053,60	2.095,20	2.134,04	2.169,63

La presente norma prevede, inoltre, al comma 107 un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 da avviare per l'anno scolastico 2016/2017; ai commi da 108 a 112 che, nel rispetto della procedura autorizzatoria di cui all'art.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

39, commi 3 e 3-bis della legge n. 449/1997, l'accesso ai ruoli del personale docente, anche di sostegno, della scuola statale avvenga mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami ovvero mediante completo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento e che la determinazione dei posti da mettere a concorso tenga conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa. In particolare, il comma 110 prevede che sia dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare è stabilito nei relativi bandi per la partecipazione ai citati concorsi pubblici per titoli ed esami ed il comma 111 dispone che tali Somme, riscosse ai sensi del comma 110, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per lo svolgimento della procedura concorsuale.

Al comma 113 si prevede la possibilità di bandire entro il 1° dicembre 2015 un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Dalle citate disposizioni non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che si provvederà nel limite della dotazione organica come determinata dal presente provvedimento e nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

I commi da 114 a 119 dispongono che la definitiva immissione nei ruoli a tempo indeterminato del personale docente ed educativo è subordinata ad un periodo di prova e formazione.

Il comma 116 prevede inoltre che il personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova è sottoposto a valutazione da parte del dirigente scolastico sentito il comitato per la valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 297/1994, sulla base di un'istruttoria di un docente al quale sono affidate dal dirigente scolastico le funzioni di tutor. A tale proposito, il dirigente scolastico potrà prevedere un compenso in favore del docente individuato con funzioni di tutor a valere sulle risorse del MOF ovvero a valere sulle risorse per il funzionamento delle istituzioni scolastiche nel caso decida di provvedere avvalendosi di personale docente esterno all'istituzione scolastica di competenza mediante contratti di prestazione d'opera.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

Il comma 118 prevede che in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, il personale docente ed educativo sia sottoposto ad un secondo periodo di formazione e prova, non rinnovabile

Ai relativi oneri connessi alle predette attività di formazione si provvede mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio già destinati a legislazione vigente alla formazione iniziale del personale scolastico.

Le istituzioni scolastiche potranno inoltre provvedere autonomamente ad iniziative di formazione nei confronti del personale già in servizio o neoassunto, anche a valere sulle risorse finanziarie per il funzionamento amministrativo-didattico peraltro incrementate ai sensi del comma 25 del presente provvedimento.

I commi da 120 a 122 istituiscono, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la Carta del docente dell'importo nominale di euro 500,00 per ciascun anno scolastico per l'aggiornamento e la formazione dei docenti delle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado da utilizzare per l'acquisto di libri e testi, pubblicazioni e riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, acquisto di hardware e software, iscrizione a corsi di studio, per attività di aggiornamento e qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi *post lauream* o a *master* universitari inerenti al profilo professionale, rappresentazioni teatrali e cinematografiche, ingresso a musei, mostre e eventi culturali in genere. La somma di cui alla carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.

La presente disposizione si applica a tutto il personale docente di ruolo che, tenuto conto anche del piano assunzionale straordinario di cui al presente provvedimento, ammonta complessivamente a 762.274 unità (600.839 unità l'organico di diritto per l'a.s. 2014/2015 a cui si aggiungono circa 93.000 docenti per il sostegno, 48.812 docenti assunti sui nuovi posti per l'organico per il potenziamento dell'offerta formativa, circa 12.000 docenti di religione e 7.623 posti che con il presente provvedimento verranno strutturati nell'organico dell'autonomia). Moltiplicando il numero di docenti di ruolo potenzialmente beneficiari dell'iniziativa per euro 500,00 si ottiene una spesa pari ad euro 381.137.000,00 a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016. All'inizio di ciascun anno scolastico verrà assegnata la carta ai beneficiari



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

ovvero verrà ricaricato l'importo previsto che avrà validità sino alla conclusione dello stesso anno scolastico. Non si prevedono i costi di produzione e diffusione delle carte in quanto il servizio sarà affidato in concessione ad un gestore mediante stipula di apposito contratto di sponsorizzazione gratuita a seguito dell'espletamento di una procedura di gara.

Pertanto, il comma 122 autorizza la spesa pari ad euro 381,137 milioni annui a decorrere dall'anno 2015. Nei limiti di tali risorse si provvede alla realizzazione degli interventi di cui ai commi 120 e 121.

I successivi commi 123 e 124 dispongono l'obbligatorietà della formazione in servizio dei docenti di ruolo, nel limite delle risorse finanziarie autorizzate pari ad euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2016.

A tale proposito, per quanto concerne la formazione in servizio per i docenti è stato definito un modello di formazione innovativo indirizzato a tutti i docenti, composto da 50 ore di attività, strutturate in modo da ridurre i costi di docenza anche utilizzando la formazione tra pari e un sistema gestionale on-line.

Il percorso è suddiviso in 4 fasi:

- 1) Condivisione del percorso formativo (incontri di accoglienza e fine corso per la durata complessiva di 5 ore a gruppi di massimo 250 docenti);
- 2) Laboratori formativi dedicati (4 laboratori dedicati ad approfondimenti di 3 ore ciascuno a gruppi di massimo 30 docenti e 4 ore di autoformazione e rielaborazione dell'esperienza);
- 3) attività peer to peer (5 ore di affiancamento di ciascun docente ad un tutor della scuola per scambio di esperienze tra pari e 4 ore di autoformazione e rielaborazione dell'esperienza);
- 4) formazione on-line (20 ore di formazione on-line su piattaforma informatica).

Per quanto riguarda la formazione on-line è stimato un costo di euro 300.000.

La determinazione del costo è stata effettuata sulla base dei contratti quadro AGID SPC e considerando la metrica di misura del software del function point E&QFP indicata dal manuale applicativo sulle strategie di acquisizione del software redato dal CNIPA (ora AGID) nella versione 3.4 del febbraio 2009.

Le attività necessarie e le relative stime dei costi della formazione-on line sono pertanto così come di seguito determinate:



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

- 1) L'elaborazione e l'aggiornamento annuale dei contenuti e materiali formativi (video, slide e documenti) per 50 ore di lezione on-line su materie disciplinari e trasversali (stimato in 50 giornate/uomo ad un costo di 200 euro a giornata per un totale di 10.000 euro)
- 2) Lo sviluppo della piattaforma on-line e-learning (stimato in 1.100 function point ad un costo di 100 euro a function point per un totale di 110.000 euro)
- 3) Lo sviluppo di un sistema on-line di gestione del piano nazionale di formazione (stimato in 1.100 function point, ad un costo di 100 euro a function point per un totale di 110.000 euro)
- 4) La manutenzione evolutiva annuale della piattaforma on-line di e-learning e della piattaforma di gestione del piano di formazione (stimata in 300 function point ad un costo di 100 euro a function point per un totale di 30.000)
- 5) Web-hosting annuale della piattaforma on-line di e-learning e della piattaforma di gestione del piano di formazione (Costi stimati prendendo come riferimento il Contratto quadro AGID del Sistema pubblico di connettività pari a euro 40.000 per il servizio di connettività L5 1Gb/s).

ore	Condivisione del percorso formativo	Laboratori formativi dedicati	Peer to peer	e-tutor	Formazione on line	Totale
relazioni/laboratori/osservazione/tutoraggio	5	12	5	2		22
autoformazione	0	4	4		20	28
costo	€ 200,00	€ 300,00	€ 31,00	€ 10,00	€ 0,00	
costo orario	€ 40,00	€ 25,00	€ 6,20	€ 5,00	€ 0,00	
n. corsi	3.049	25.409				
totale costi	€ 609.819,20	€ 7.622.740,00	€ 23.630.494,00	€ 7.622.740,00	300.000	€ 39.785.793,20

Tale formazione è rivolta a 762.274 docenti ed i costi distribuiti per le differenti attività sono consultabili nella tabella in allegato. Per ciascun docente è previsto un costo di formazione pari a 52,20 euro per un totale stimato di euro € 39.785.793,20.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

Al maggiore onere del presente articolo si provvede ai sensi di quanto disposto dai commi 200 e 201.

I commi da 125 a 127 consentono al dirigente scolastico di assegnare annualmente al personale docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado un bonus per la valorizzazione del merito, sulla base della valutazione dell'attività didattica in ragione dei risultati ottenuti in termini di qualità dell'insegnamento, di rendimento scolastico degli alunni e degli studenti, di progettualità nella metodologia didattica utilizzata, di innovatività e di contributo al miglioramento complessivo della scuola. Per tale finalità, a decorrere dall'anno 2016, è istituito nel bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui, che sarà ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il comma 128 prevede la modifica dell'articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, relativo l'istituzione del Comitato per la valutazione dei docenti. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che ai componenti del comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

Il comma 129 prevede la predisposizione di relazioni da parte degli UUSSRR sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti. Un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo confronto con le parti sociali e le rappresentanze professionali, predispone le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento comunque denominato.

La norma prevede, al comma 130, che, a decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti a tempo determinato stipulati con personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non consecutivi.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

Il successivo comma 131 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del "Fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla reiterazione di contratti a termine per una durata complessiva superiore a 36 mesi", con una dotazione finanziaria di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 annui. Nel limite delle predette risorse, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca potrà provvedere al pagamento degli indennizzi in argomento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.

Al comma 132 si prevede la possibilità per tutte le Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 D.Lgs n. 165/2001 di far transitare nei propri ruoli il personale docente, educativo ed ATA, che si trova attualmente in posizione di comando presso ciascuna Amministrazione interessata, mediante l'utilizzo delle rispettive facoltà assunzionali.

Il personale potenzialmente interessato dalla norma proposta è il seguente:

- 1.071 unità di personale utilizzato presso gliUSR del MIUR. Si tratta di quota parte del contingente attuale di 1.371 utilizzati, dei quali però 300 unità afferiscono -ad oggi - all'articolo 26, comma 8, della legge 448/1988, fatta salva dall'articolo 1, comma 331, della legge di stabilità per il 2015;
- circa 2.200 unità di personale utilizzato presso amministrazioni diverse dal MIUR - Presidenza della Repubblica, Camera, Senato, Corte dei Conti, ARaN, altri Ministeri, ecc.

Non sono invece interessati dalla norma proposta:

- le 300 unità di personale (ridotte a 150 dal 1° settembre 2015) utilizzate dal MIUR ai sensi dell'articolo 26, comma 8, della legge 448/1988;
- le 200 unità di personale utilizzate presso enti ed associazioni ai sensi del citato articolo 26, comma 8, della legge 448/1988;



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

- le 700 unità di personale utilizzate presso le università in qualità di tutor dei percorsi TFA, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 315/1998;
- i distacchi sindacali;
- il personale impiegato presso il MAE per la gestione delle scuole italiane all'estero.

La norma, ad ogni modo, non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. Infatti, le Amministrazioni che decideranno di offrire al personale scolastico comandato la possibilità di transitare nei loro ruoli, dovranno utilizzare, a tal fine, le facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, che costituiscono anche limite di spesa per i transiti.

Il comma 133 prevede che per l'anno scolastico 2015/2016 non si applichi quanto disposto dall'articolo 1, comma 331 della legge n. 190/2014. In particolare il citato comma 331 prevede, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, che il personale scolastico possa prestare servizio esclusivamente presso le scuole, facendo così venire meno i comandi, distacchi ed utilizzazioni presso gli organi costituzionali, le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato (fatta eccezione per le utilizzazioni presso l'Amministrazione dell'istruzione a supporto dell'autonomia scolastica e per il coordinamento dei progetti di educazione fisica), le regioni, gli enti locali, università (ad eccezione del personale impegnato nei percorsi di reclutamento del personale docente), altri enti pubblici nonché enti ed associazioni private. Sono altresì fatte salve le posizioni relative alle scuole all'estero, comprese quelle finalizzate all'amministrazione, coordinamento e vigilanza delle stesse. La disposizione non comporta modifiche all'attuale regime dei comandi del personale scolastico previsto da disposizioni attuative di obblighi europei o internazionali. La relazione tecnica del predetto comma 331 aveva stimato risparmi di spesa pari ad euro 13,7 milioni per l'anno 2015 ed euro 41 milioni a decorrere dall'anno 2016 per il venir meno dei distacchi di 1.371 unità di personale scolastico utilizzati presso gli Uffici Scolastici Regionali. Al contempo, l'articolo 1, comma 330 della citata legge n. 190/2014 prevedeva, l'assegnazione in posizione di fuori ruolo, anche per l'anno scolastico 2015/2016, di personale scolastico per 150 unità delle 1.371 unità di cui al comma 331, comportando un maggior onere pari ad euro 1,7 milioni per l'anno 2015 ed euro 3,4 milioni per l'anno 2016 per il quale è stata indicata idonea copertura finanziaria. Ai sensi di quanto disposto dai commi 330 e 331



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

dell'articolo 1 della legge n. 190/2014 sono stati realizzati complessivamente risparmi di spesa pari ad euro 12 milioni per l'anno 2015, euro 37,6 per l'anno 2016 ed euro 41 milioni a decorrere dall'anno 2017. Pertanto la mancata attuazione, per l'anno scolastico 2015/2016, delle disposizioni di cui al citato comma 331 comporta un minore risparmio di spesa pari ad euro 12 milioni per l'anno 2015 ed euro 25,1 milioni per l'anno 2016 ($37,6 \cdot 8/12$). Al maggior onere di cui al presente comma pari ad euro 12 milioni per l'anno 2015 ed euro 25,1 per l'anno 2016 si provvede ai sensi del comma 200.

Il comma 134 prevede la conferma per l'anno scolastico 2015/2016, in deroga al limite numerico di cui al precedente comma, del contingente di 300 posti di docenti e dirigenti scolastici assegnati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 25, comma 8, primo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Per 150 posti è stata prevista la copertura finanziaria, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 330 della legge n. 190/2014. Per i restanti 150 posti si quantifica, limitatamente all'anno scolastico 2015-2016, un onere di 1,7 milioni per l'anno 2015 e 3,4 milioni per l'anno 2016. Infatti, sotto l'aspetto finanziario, l'intervento comporterebbe di fatto, l'attivazione di un corrispondente numero di supplenze con una maggiore spesa (tenuto conto delle professionalità interessate) di circa 5,1 milioni, pari a 150×34.000 euro annui distribuita, in virtù del corrispondente anno scolastico, per $4/12$ nel 2015 e $8/12$ nel 2016.

I commi da 135 a 139 prevedono l'istituzione del Portale unico dei dati della scuola. Per la realizzazione di tale intervento, il comma 140 autorizza la spesa pari ad euro 1 milione per l'anno 2015 per sostenere i costi d'investimento iniziali ed euro 0,1 milioni annui a decorrere dall'anno 2016 per le spese di gestione e mantenimento e per finanziare attività di partecipazione e riuso innovativo che abbiano ad oggetto i dati pubblicati.

Il comma 141 prevede l'avvio di un progetto per la realizzazione di un servizio di assistenza amministrativo contabile in favore delle istituzioni scolastiche. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri atteso che vi si potrà provvedere nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

Il comma 142 ha natura ordinamentale. Pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 143 prevede che per il potenziamento del sistema di valutazione delle scuole sia autorizzata la spesa di euro 8 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019. Pertanto, si potrà provvedere alla realizzazione delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti, alla partecipazione dell'Italia alle indagini internazionali e all'autovalutazione e alle visite valutative delle scuole nel limite della spesa autorizzata dal presente comma.

I commi da 144 a 148 dispongono, per le erogazioni liberali in denaro per gli investimenti in favore del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilità degli studenti, un credito di imposta del 65% delle erogazioni liberali effettuate nel 2015 e nel 2016 e del 50% per quelle effettuate nel 2017. Il credito di imposta spetta alle persone fisiche, agli Enti non Commerciali ed ai soggetti titolari di reddito di impresa. Il credito di imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

In base ai dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nell'anno 2014, risulta un ammontare di erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di circa 22,3 milioni di euro. Per gli ENC ed i titolari di reddito di impresa si stima un ammontare per tali erogazioni di circa 11,4 milioni di euro. Nell'ipotesi che tali ammontari siano rappresentativi delle somme oggetto della presente agevolazione, rivalutando all'anno 2015, ripartendo le somme in tre rate ed applicando le aliquote per calcolare il credito di imposta, si stima la seguente rata di competenza annua (in milioni di euro):

	Anni 2015 e 2016	2017
Persone Fisiche	-5	-3,9
ENC e titolari di reddito di impresa	-2,5	-1,9

Considerando l'effetto di cumulo negli anni, nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dall'anno 2015 e che il credito sia fruibile per intero in ciascun anno successivo a quello in cui viene effettuata l'erogazione, l'andamento di cassa risulta il seguente (in milioni di euro):



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

Credito di imposta (School Bonus)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Persone Fisiche	0	-5	-10	-13,9	-8,9	-3,9	0
ENC e titolari di reddito impresa	0	-2,5	-5	-6,9	-4,4	-1,9	0
Totale	0	-7,5	-15	-20,8	-13,3	-5,8	0

In particolare, il comma 146-bis dispone che il credito di imposta di cui al comma 146 è riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e che tali somme siano riassegnate su un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Miur. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che il presente comma si limita a definire le modalità di assegnazione di risorse alle istituzioni scolastiche destinatarie delle predette erogazioni liberali.

Si prevede, altresì, che il comma 149 prevede la detraibilità del 19% delle spese sostenute per la frequenza di scuole dell'infanzia e del primo ciclo del sistema nazionale di istruzione di cui all'art.1 legge 10 marzo 2000, n. 62, per un importo annuo non superiore a 400 euro.

In base ai dati del Miur il numero di alunni che nell'anno scolastico 2013/14 hanno frequentato una scuola paritaria sono circa 874.000, di cui 622.000 infanzia, 186.000 primaria, 66.000 secondaria I grado e 119.111 secondaria di secondo grado. Considerando il tetto massimo di spesa detraibile prevista dalla norma pari a euro 400,00 ad alunno, si stima un ammontare totale di detrazione di circa 75,5 milioni di euro. Di seguito l'andamento di cassa, nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dal 2015 (in milioni di euro):

	2015	2016	2017
IRPEF	0	-132,2	-75,5

Si prevede altresì che per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa, rimane fermo il beneficio previsto alla lettera i-octies), comprensivo della "contribuzione volontaria" da parte delle famiglie, che non è cumulabile con quello di cui alla



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

presente lettera. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri atteso che gli effetti finanziari relativi sono stati già quantificati e scontati sui saldi di finanza pubblica con il decreto-legge n. 7 del 2007 che ne aveva previsto l'intervento.

Il comma 150 prevede un piano straordinario di verifica della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità scolastica di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 10 marzo 2000, n. 62. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che si potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

I commi da 151 a 156 prevedono un avviso pubblico per l'individuazione di idee progettuali per la costruzione di scuole nuove, in numero di almeno una per regione, inclusive, innovative da un punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico e dell'efficientamento energetico nonché aperte alle esigenze del territorio. I migliori progetti individuati da una Commissione di esperti, cui partecipa anche la Struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio, potranno essere premiati, sulla base delle risorse assegnate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e potrà essere proposto un loro coordinamento al fine di individuare il modello ovvero i modelli migliori costituenti i nuovi ambienti di apprendimento da implementare. Considerato che una scuola nuova di medie dimensioni costa circa 5 milioni di euro e ipotizzando la costruzione di circa 30 scuole che rispondono ai criteri indicati in tutto il territorio nazionale, è stata ipotizzata una spesa di circa 300 milioni di euro. Per la realizzazione delle scuole, sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, pari a 300 milioni di euro nel triennio 2015 – 2017. La norma comporta quindi un onere, costituito dai canoni di locazione da corrispondere all'Inail, proprietario degli edifici, pari ad euro 3 milioni di euro per l'anno 2016, 6 milioni di euro per l'anno 2017 e 9 milioni annui a decorrere dall'anno 2018. Al maggiore onere si provvede ai sensi di quanto disposto dai commi 200 e 201.

Per il comma 157: la norma, al primo periodo, è di carattere ordinamentale in quanto semplicemente consente la partecipazione della Struttura di missione per l'edilizia scolastica



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito dell'Osservatorio nazionale per l'edilizia scolastica. Non comporta quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il periodo successivo prevede che alle riunioni dell'Osservatorio possano partecipare, su specifiche tematiche, anche le organizzazioni civiche aventi competenza ed esperienza comprovate sulla base di criteri oggettivi e predefiniti. Si prevede, altresì, l'istituzione una Giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto si potrà provvedere a quanto previsto nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In particolare, si rappresenta che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a valere sulle risorse finanziarie iscritte nel programma "Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio" della missione "Istruzione scolastica", annualmente realizza progetti di carattere nazionale.

Inoltre, annualmente, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuati gli interventi da finanziare a sostegno dell'offerta formativa a valere sulle risorse di cui alla legge n. 440/1997. Come già previsto per il passato, a valere sulle citate risorse possono essere realizzati progetti nazionali, tra cui la giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole.

Comma 158: la norma intende considerare la programmazione di interventi di edilizia scolastica definita ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge n. 104 del 2013, quale programmazione nazionale che definisce l'intero fabbisogno triennale, aggiornata annualmente, in materia di edilizia scolastica. Trattandosi di norma di carattere ordinamentale, anche per la parte che estende alcuni poteri derogatori e semplificazioni procedurali a tutte le procedure di edilizia scolastica, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 159: la norma prevede che le risorse di cui alla legge n. 23 del 1996 siano accertate attraverso una procedura di monitoraggio sulla base delle risorse umane e finanziarie esistenti a legislazione vigente. Le economie sono poi destinate a ulteriori interventi di edilizia scolastica. La norma prevede quindi un utilizzo più efficace delle risorse che restano nella disponibilità di Cassa depositi e prestiti e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 160: la norma prevede termini e modalità precise per il monitoraggio delle risorse già presenti presso le Regioni e ad esse assegnate ai sensi dell'art. 4 delle legge n. 23 del 1996.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

Trattandosi di un utilizzo più efficace ed immediato delle risorse già disponibili nei bilanci delle regioni, questa norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 161: la norma prevede che agli eventuali maggiori oneri derivanti eventuali decurtazioni di spesa successivamente decise dalla Commissione europea in esito ad audit riguardanti i progetti retrospettivi in questione ed alle conseguenti restituzioni delle risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale, si fa fronte con corrispondente decurtazione del Fondo unico per l'edilizia scolastica.

Comma 162: la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che la stessa prevede una riduzione della sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, da applicare nel 2015 agli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità interno 2014, per un importo pari alla spesa per edilizia scolastica sostenuta nel corso del 2014, purché non già oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Infatti, tenuto conto che, per motivi prudenziali, gli effetti delle sanzioni non sono scontati sui saldi di finanza pubblica, la norma in esame non comporta un peggioramento degli stessi.

Comma 163: la norma intende consentire agli enti locali beneficiari di finanziamenti di cui all'articolo 80, comma 21, della legge n. 289 del 2002 l'utilizzo delle economie di gara al fine di garantire la prosecuzione e il completamento dei lavori di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Viene previsto, inoltre, che le somme non utilizzate in quanto i relativi interventi non sono stati avviati siano destinate dal CIPE ad altri interventi di edilizia scolastica ricompresi nella programmazione triennale 2015-2017. Si prevede, altresì, la revoca e la riprogrammazione dei finanziamenti assegnati ai sensi dell'articolo 18, lett. b) del decreto legge n. 185/2008 e dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 183/2011 per i quali gli enti beneficiari non trasmettano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le aggiudicazioni provvisorie dei lavori entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Pertanto, trattandosi di risorse già disponibili a legislazione vigente, di cui viene previsto l'utilizzo per le medesime finalità, e stanziata a quei fini, le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

180
giorni



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

Commi 164 e 165: si tratta di una semplice norma di proroga al 31 dicembre 2018 per l'utilizzo delle risorse inserite nel Fondo rotativo per la progettualità, destinando prioritariamente le risorse a progetti per le zone a maggior rischio sismico.

Comma 166: è norma di carattere ordinamentale che prevede procedure semplificate e termini perentori per il rilascio di pareri, visti e nulla-osta nell'ambito delle procedure di somma urgenza per interventi di edilizia scolastica. La norma, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 167: La disposizione fa slittare al 1° novembre 2015 la previsione dell'art. 33, comma 3-bis, del d.lgs. n. 163 del 2006, secondo la quale per gli appalti di lavori, servizi e forniture i Comuni non capoluogo di provincia debbano procedere tramite unioni di comuni ovvero mediante accordi consortili tra i Comuni medesimi. È norma di carattere ordinamentale. Pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 168: la norma prevede che le risorse di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, destinate alla realizzazione del Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici individuati dalla risoluzione parlamentare 2 agosto 2011, n. 8-00143, non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate alla programmazione nazionale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 nonché agli interventi che si rendono necessari all'esito delle indagini diagnostiche sugli edifici scolastici di cui ai commi da 174 a 176 e a quelli che si rendono necessari sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe dell'edilizia scolastica. Si tratta di una diversa rifinalizzazione di risorse finanziarie già previste a legislazione vigente. Pertanto, non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Comma 169: si prevedono delle attività di monitoraggio che saranno effettuate nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 170 prevede che le risorse della quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, relative all'edilizia scolastica sono destinate agli interventi di edilizia scolastica che si rendono necessari a seguito di eventi eccezionali e imprevedibili individuati annualmente con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche sulla



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

base dei dati contenuti nell'Anagrafe dell'edilizia scolastica. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto la stessa prevede una diversa finalizzazione di risorse già previste a legislazione vigente.

Il comma 171 autorizza, con riferimento agli immobili di proprietà pubblica adibiti all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica a stipulare mutui trentennali sulla base dei criteri di economicità e di contenimento della spesa, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato. Per tale finalità sono stanziati contributi pluriennali pari a euro 4 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo a decorrere dall'anno 2016 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 131, della legge n. 311 del 2004. Inoltre, alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma si provvede, quanto a euro 5 milioni per l'anno 2017, a euro 15 milioni per l'anno 2018, a euro 30 milioni per l'anno 2019 e a euro 30 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

Il comma 172 modifica l'articolo 2, comma 1 del DL n. 58/2014 prevedendo, al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche anche nell'anno scolastico 2015/2016 in ambienti in cui siano garantite le idonee condizioni igienico-sanitarie, che nelle regioni ove non è ancora attiva la convenzione-quadro Consip per l'affidamento dei servizi di pulizia e altri servizi ausiliari ovvero sia stata sospesa, sino al 31 luglio 2016, le istituzioni scolastiche ed educative provvedono all'acquisto dei servizi di pulizia ed ausiliari dai medesimi raggruppamenti e imprese che li assicurano alla data del 31 marzo 2014.

Il comma 172-bis dispone che ai maggiori oneri di cui al comma 172 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 58, comma 5 del DL n. 69/2013 relative l'acquisto dei servizi di pulizia presso le istituzioni scolastiche statali.

Il comma 173 modifica l'articolo 10, comma 1 del DL 104/2013 prevedendo un incremento pari ad euro 10 milioni annui del contributo annuo previsto per il pagamento delle rate di



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

ammortamento dei mutui attivati dal 2016 sino alla durata residua dell'ammortamento del mutuo. La norma prevede inoltre la possibilità che i pagamenti disposti dalle Regioni in favore degli enti locali beneficiari del c.d. decreto mutui BEI avvengano anche attraverso l'istituto giuridico della delegazione di pagamento.

I commi da 174 a 176 consentono, nel limite della spesa autorizzata, pari ad euro 40 milioni per l'anno 2015, di finanziare indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici, anche attraverso quote di cofinanziamento da parte degli enti locali proprietari, al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici e prevenire fenomeni di crollo dei relativi solai. Al relativo onere si provvede ai sensi di quanto disposto dai commi 200 e 201.

I commi da 177 a 182 prevedono la delega al Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di provvedere al riassetto, alla semplificazione ed alla codificazione delle disposizioni di legge vigenti in materia di Sistema nazionale di istruzione e formazione, per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- a) riordino delle disposizioni normative in materia di Sistema nazionale di istruzione e formazione;
- b) riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria, in modo da renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione;
- c) promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, anche attraverso l'istituzione di appositi percorsi di formazione universitaria e il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;
- d) revisione dei percorsi dell'istruzione professionale, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale
- e) istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino ai sei anni, costituito dai servizi educativi per l'infanzia e dalle scuole dell'infanzia, al fine di garantire ai bambini e alle bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturali, nonché della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori,



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

della promozione della qualità dell'offerta educativa e della continuità tra i vari servizi educativi e scolastici e la partecipazione delle famiglie

- f)* rendere effettivo il diritto allo studio su tutto il territorio nazionale nel rispetto delle competenze delle Regioni in materia attraverso la definizione dei livelli essenziali;
- g)* promozione e diffusione della cultura umanistica, valorizzazione del patrimonio e della produzione culturali, musicali, teatrali, coreutici e cinematografici e sostegno della creatività connessa alla sfera estetica;
- h)* revisione, del riordino e dell'adeguamento della normativa in materia di istituzioni ed iniziative scolastiche italiane all'estero;
- i)* adeguamento della normativa in materia di valutazione e certificazione delle competenze degli studenti, nonché degli esami di Stato, anche in raccordo con la normativa vigente in materia di certificazione delle competenze.

Per la quantificazione dei maggiori oneri previsti dal presente articolo si rinvia a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica" il quale prevede che, nel caso di leggi di delega comportanti maggiori oneri non quantificabili al momento del conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie. A ciascuno schema di decreto legislativo è allegata una relazione tecnica, predisposta ai sensi del comma 3, del citato articolo 17 che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

Commi da 183 a 188. Si tratta di norme di natura ordinamentale, che trasferiscono alla provincia autonoma di Bolzano competenze oggi proprie dello Stato, in materia di istruzione.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

Il comma 189 ha natura ordinamentale, limitandosi a prevedere che i pareri del CSPI – organo consultivo nazionale in materia di istruzione - non debbano essere resi sugli atti attuativi della legge di cui trattasi.

Il comma 190 ha natura ordinamentale. Si limita a prevedere la non applicabilità dello schema di regolamento relativo le nuove classi di concorso, in corso di perfezionamento, al futuro concorso.

Il comma 191 ha natura ordinamentale.

Il comma 192 prevede che, fermo restando il contingente di cui all'articolo 639, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le disposizioni della presente legge si applicano alle scuole italiane all'estero compatibilmente con le specifiche situazioni locali e comunque nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 193 ha natura ordinamentale.

Il comma 194 prevede, inoltre, che per le scuole con lingua di insegnamento slovena o bilingue nella regione Friuli Venezia Giulia, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si stabiliscono le norme speciali riguardanti in particolare: la formazione iniziale e l'aggiornamento, l'abilitazione e il reclutamento del personale docente; le modalità di assunzione, formazione e valutazione dei dirigenti scolastici; il diritto di rappresentanza riferito alla riforma degli organi collegiali, a livello sia nazionale sia territoriale. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica atteso che si potrà provvedere nel limite delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il comma 195 ha natura ordinamentale.

Commi 196 e 197. Trattasi di norma ordinamentale. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 198 prevede che a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, la dotazione organica complessiva di personale docente delle istituzioni scolastiche statali è incrementata nel limite di euro 544,18 milioni nell'anno 2015, 1.828,13 milioni nell'anno 2016, 1.839,22 milioni nell'anno 2017, 1.878,56 milioni nell'anno 2018, 1.915,91 milioni nell'anno 2019, 1.971,34 milioni nell'anno 2020, 2.012,32 milioni nell'anno 2021, 2.053,60 milioni nell'anno 2022, 2.095,20 milioni nell'anno 2023, 2.134,04 milioni nell'anno 2024 e 2.169,63 milioni annui a decorrere dall'anno 2025



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

rispetto a quelle determinate ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge nonché ai sensi dell'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

Il comma 199 prevede l'istituzione di un fondo di parte corrente denominato "Fondo "La Buona Scuola" per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica" da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con uno stanziamento pari a 83.000 euro per l'anno 2015, a 533.000 euro per l'anno 2016, a 104.043.000 euro per l'anno 2017, a 69.903.000 euro per l'anno 2018, a 47.053.000 euro per l'anno 2019, a 43.490.000 euro per l'anno 2020, a 48.080.000 per l'anno 2021, a 56.663.000 per l'anno 2022 e a 45.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, da ripartire con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca d'intesa con il Ministro delle economie e delle finanze, che potrà destinare un importo sino ad un massimo del 10 per cento del predetto fondo ai servizi istituzionali e generali dell'Amministrazione per le attività di supporto al sistema di istruzione scolastica.

Il comma 199-bis autorizza, per l'anno 2015, la spesa di euro 1 milione da iscrivere nel bilancio dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze sul capitolo 5217 relativo le "spese di funzionamento della scuola nazionale dell'amministrazione" per l'espletamento della procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica. Al maggiore onere pari ad euro 1 milione per l'anno 2015 si provvede ai sensi di quanto disposto dai commi 200 e 201.

Il comma 200 prevede che agli oneri derivanti dai commi 25, 26, 39, 55, ultimo periodo, 62, 85, 93, 122, 124, 125, 131, 133, 134, 140, 143, 156, 173, 174, 198, 199, 199-bis, pari complessivamente a 1.012 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.860,300 milioni di euro per l'anno 2016, a 2.909,5 milioni di euro per l'anno 2017, a 2.903,7 milioni di euro per l'anno 2018, a 2.911,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 2.955,067 milioni di euro per l'anno 2020, a 3.000,637 milioni di euro per l'anno 2021, a 2.924,5 milioni di euro per l'anno 2022, a 2.947,437 milioni di euro per l'anno 2023, a 2.986,277 milioni di euro per l'anno 2024 e a 3.021,867 milioni di euro



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

*Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane finanziarie
e strumentali*

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

annui a decorrere dall'anno 2025, nonché agli oneri derivanti dai commi 148 e 149, valutati in 139,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 90,5 milioni di euro per l'anno 2017, in 96,3 milioni di euro per l'anno 2018, in 88,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 81,3 milioni di euro per l'anno 2020 e in 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede:

- a) quanto a 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante riduzione del Fondo «La Buona Scuola», di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- b) quanto a 36.367.000 euro per l'anno 2020, a 76.137.000 euro per l'anno 2021, a 22.937.000 euro per l'anno 2023, a 61.777.000 euro per l'anno 2024 e a 97.367.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
- c) quanto ad euro 12 milioni nell'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 29 dicembre 2006, n. 296.

Il comma 201 prevede che alla compensazione degli ulteriori effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dalle medesime disposizioni richiamate dall'alinea del comma 200, pari a 178.956.700 euro per l'anno 2015, 338.135.700 euro per l'anno 2016, 379.003.500 euro per l'anno 2017, 419.923.410 euro per l'anno 2018, 466.808.650 euro per l'anno 2019, 479.925.100 euro per l'anno 2020, 370.049.800 euro per l'anno 2021, 350.029.000 euro per l'anno 2022, 368.399.000 euro per l'anno 2023, 351.818.000 euro per l'anno 2024 e 293.754.500 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni

I commi 202 a 204 prevedono la costituzione, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, di un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione e la gestione, delle risorse umane finanziarie
e strumentali

Direzione Generale per le Risorse Umane e Finanziarie

Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare la spesa concernente l'organico dell'autonomia in relazione all'attuazione del piano assunzionale straordinario, la progressione economica del docente, nonché l'utilizzo del fondo per il risarcimento. Non sono previsti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che il comma 7 dispone che ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. Si prevede inoltre che, qualora, a seguito della predetta procedura di monitoraggio, dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, sono adottate idonee misure correttive ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 che dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri, fermo restando quanto disposto in materia di personale dall'articolo 61 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al comma 202 si prevede inoltre che eventuali risparmi derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 94 a 104 accertati, in ciascun esercizio finanziario, con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche tenendo conto delle verifiche effettuate dal Comitato di cui al primo periodo, saranno destinati all'incremento del fondo di cui al comma 199.

I commi da 205 a 209 hanno natura ordinamentale.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha avuto esito:

POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

24 GIU. 2015

DDI -/2015- Disposizioni in materia di autonomia scolastica, offerta formativa, assunzioni e formazione del personale docente, dirigenza scolastica, edilizia scolastica e semplificazione amministrativa

articolo	comma	descrizione	€/%	SNF				Fabbisogno				Indebitamento netto			
				2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
1	25	Incremento Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601 legge 296/2006	S C		123,9	126,0	126,0	123,9	126,0	126,0	123,9	126,0	126,0	123,9	126,0
1	26	Incremento Fondo per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni statali dell'AFAM	S C	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
1	39	Scuola-lavoro e territorio	S C	100,0	100,0	100,0	100,0	25,0	45,0	75,0	25,0	45,0	75,0	25,0	45,0
1	53	Contributo statale di finanziamento in favore degli Istituti Superiori per le Industrie Artistiche	S C	1,0											
1	54	Contributo statale in favore di Istituti superiori di studi musicali ex paragrafi	S C	2,9	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
1	55	Riduzione Fondo per il finanziamento ordinario delle università	S C	-2,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
1	62	Integrazione digitale e didattica laboratoriale	S K		30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
1	85	Integrazione del FUM (retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici)	S C	12,0	81,0	49,0	35,0	12,0	81,0	49,0	35,0	12,0	81,0	49,0	35,0
1	85	Integrazione del FUM (retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei dirigenti scolastici) - effetti fiscali	E T					5,8	39,3	23,8	17,0	5,8	39,3	23,8	17,0
1	93	Nucleo di valutazione dei dirigenti scolastici - effetti redditi	E C		7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
1	93	Nucleo di valutazione dei dirigenti scolastici - effetti redditi	E T					3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
1	122	Carra per l'aggiornamento e la formazione del docente	S C	381,1	381,1	381,1	381,1	381,1	381,1	381,1	381,1	381,1	381,1	381,1	381,1
1	124	Obbligatorietà della formazione in servizio dei docenti di ruolo	S C	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
1	125	Istituzione Fondo bonus valorizzazione del merito dei docenti - effetti fiscali	E T		200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0
1	125	Istituzione Fondo bonus valorizzazione del merito dei docenti - effetti fiscali	E C					102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
1	131	Fondo per i pagamenti in esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla retribuzione di contratti a termine per una durata complessiva a 36 mesi	S C	100,0	100,0	100,0	100,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
1	133	Protezione comandi personale scuola - effetti fiscali	E C	12,0	25,1			12,0	25,1			12,0	25,1		
1	133	Protezione comandi personale scuola - effetti fiscali	E T					5,8	12,2			5,8	12,2		
1	134	Mantenimento 150 comandi scuola	E C	1,7	3,4			1,7	3,4			1,7	3,4		
1	140	Open data - Portale unico dei dati della scuola - costi di investimento	S K	1,0				0,5	0,5			0,5	0,5		
1	140	Open data - Portale unico dei dati della scuola - spese di gestione e mantenimento	S C		0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
1	143	Preziosamento sistema di valutazione delle scuole	S C		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
1	148	School bonus - credito d'imposta per le erogazioni liberali a favore del sistema d'istruzione per la realizzazione di nuove strutture, la manutenzione di quelle esistenti e il sostegno a misure che migliorino l'occupabilità degli studenti	S C		7,5	15,0	20,8	7,5	15,0	20,8	7,5	15,0	20,8	7,5	15,0
1	149	Destinabilità 19% spese per la frequenza di scuole dell'infanzia e del primo ciclo	E T		-132,2	-75,5	-75,5	-132,2	-75,5	-75,5	-75,5	-132,2	-75,5	-75,5	-75,5
1	156	Scuole innovative- contribuiti da corrispondere all'INAIL a carico dello Stato	S C		3,0	6,0	9,0	3,0	6,0	9,0	3,0	6,0	9,0	3,0	6,0
1	171	Mutui trentennali Afam con onere a carico Stato	S K		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
1	171	Riduzione autorizzazione di spesa articolo di cui art.1, c.131, della legge n.311/2004 (Interventi di edilizia e acquisizione attrezzature didattiche e strumentali istituzioni di cui all'art.1 legge 508/1999)	S K		-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
1	171	Riduzione Fondo attuazione contributi pluriennali di cui all'art 6 DL 154/2008	S K		10,0	10,0	10,0	-5,0	-15,0	30,0	-5,0	-15,0	30,0	-5,0	-15,0
1	173	Edilizia scolastica ed edilizia residenziale universitaria - Mutui con onere a carico Stato	S K		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
1	174	Indagini diagnostiche su edifici scolastici	S K	40,0				20,0	10,0			20,0	10,0		
1	198	Piano assicurativo straordinario	S C	544,2	1828,1	1828,2	1828,5	544,2	1828,1	1828,2	1828,5	544,2	1828,1	1828,2	1828,5
1	198	Piano assicurativo straordinario - effetti fiscali	E T					263,9	886,6	892,0	911,1	263,9	886,6	892,0	911,1
1	199	Istituzione Fondo "La buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica"	S C	0,1	0,5	104,0	69,9	0,1	0,5	104,0	69,9	0,1	0,5	104,0	69,9
1	199-bis	Fondo relativo alle spese di funzionamento della SIVA, espletamento procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica	S C	1,0				1,0				1,0			
1	200a	Riduzione Fondo "La buona scuola" di cui all'art.1 comma 4 legge n.190/2014	S C	-1000,0	-3000,0	-3000,0	-3000,0	-1000,0	-3000,0	-3000,0	-3000,0	-1000,0	-3000,0	-3000,0	-3000,0
1	200a	Riduzione Fondo "La buona scuola" di cui all'art.1 comma 4 legge n.190/2014 - effetti fiscali	E T					-485,0	-1455,0	-1455,0	-1455,0	-485,0	-1455,0	-1455,0	-1455,0
1	200b	Riduzione FISPE	S C	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1	200c	Riduzione Fondo funzionamento scuole, di cui all'art.1 comma 601 legge 296/2006	S C	-12,0				-12,0				-12,0			
1	201	Riduzione Fondo attuazione contributi pluriennali di cui all'art.6 DL 154/2008	S K					-179,0	-388,1	-379,0	-419,9	-179,0	-388,1	-379,0	-419,9
		-Entrate	E	0,0	-132,2	-75,5	-75,5	-209,4	-543,7	-509,3	-497,0	-209,4	-543,7	-509,3	-497,0
		-Spese	S	0,0	-132,2	-75,5	-75,5	-209,5	-554,8	-509,5	-500,4	-209,5	-554,8	-509,5	-500,4
		SALDO	S	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,1	0,2	3,4	0,0	11,1	0,2	3,4